SULLE OPERAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE E POLITICHE

Art. 12

Articolo aggiuntivo all'articolo 237 legge comunale e provinciale

Quando il Consiglio comunale non si pronunci sui ricorsi contro le operazioni elettorali e non dichiari la ineleggibilita' o decadenza incorsa da alcuno dei suoi membri nel termine di due mesi dalla notificazione del ricorso, vi provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Lo stesso procedimento si applica al Consiglio provinciale.

Versione in vigore dal 27 luglio 1894, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sulle operazioni elettorali amministrative e politiche
Estremi	Legge 11 luglio 1894, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1894

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sulle-operazioni-elettorali-amministrative-e-politiche/art-12-articolo-aggiuntivo-all-articolo-237-legge-comunale-e-provinciale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it